



Consolato Generale d'Italia  
Boston

### **AVVISO PUBBLICO**

## **PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE NEL CONTESTO DEL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' ITALIANA (20-24 NOVEMBRE, 2024) E DELLA DESIGNAZIONE DI "BOSTON CAPITALE DELLA CREATIVITA' ITALIANA 2024"**

### **Il Console Generale d'Italia in Boston**

- Visto l'Art. 29 del DPR 1° febbraio 2010, n. 54 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);
- Visto l'Art. 6 del Decreto ministeriale 2 novembre 2017, n. 192 (Collaborazioni con i privati);
- Vista la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale del Sistema Paese, Ufficio VI (MAE0186331) del 20 ottobre 2023, avente oggetto "Seconda edizione Concorso Capitali della Creatività italiana nel mondo. Esiti del processo di valutazione delle proposte progettuali pervenute dalla rete e designazione delle sedi vincitrici", con cui si selezionano i tre progetti vincitori, tra cui quello presentato da questo Consolato Generale nominando Boston "Capitale della Creatività italiana 2024";
- Considerato l'interesse dimostrato da diverse imprese italiane e straniere a sostenere iniziative di promozione integrata commerciale, culturale e scientifica in collaborazione con questo Consolato Generale e al contempo promuovere la propria immagine e, nello specifico, a sponsorizzare le attività organizzate nel contesto di Boston Capitale della Creatività Italiana 2024 e in occasione del Festival della Creatività italiana;
- Vista la determina n. 8 del 25 marzo 2024 concernente l'avvio delle procedure per la selezione di sponsor per le attività di promozione organizzate nel contesto di Boston Capitale della Creatività Italiana 2024 e in occasione del Festival della Creatività italiana, mediante procedura semplificata ad evidenza pubblica.

### **RENDE NOTO**

che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con questo Consolato

Generale contratti di sponsorizzazione, che avranno quale oggetto la realizzazione delle attività legate al Festival della Creatività Italiana, che si svolgerà indicativamente dal 20 al 24 novembre a Boston e, più in generale, ad eventi e attività di promozione integrata nell'anno di Boston Capitale della Creatività italiana 2024.

### **1. Oggetto della sponsorizzazione**

Il Consolato Generale d'Italia in Boston, con il presente avviso pubblico, apre la raccolta di manifestazioni di interesse a sponsorizzare l'organizzazione del Festival della Creatività Italiana 2024 e, più in generale, le attività di promozione integrata che prepareranno e si integreranno nel contesto del Festival per celebrare la creatività del genio italiano.

Il Festival della Creatività Italiana consisterà in una serie di eventi culturali, seminari scientifici (colloquia), attività di promozione della lingua italiana e delle eccellenze italiane in vari settori (ad esempio, l'enogastronomia), esposizioni e happenings.

Le varie iniziative verranno promosse e valorizzate attraverso azioni di comunicazione indirizzate ai media nonché sui profili social della Sede (Instagram, Facebook, X, LinkedIn, etc.) Le manifestazioni di interesse possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e di natura tecnica (erogazione diretta di servizi e fornitura di beni) e mista, ossia che prevedano entrambe le forme (in parte finanziaria e in parte tecnica).

### **2. Controprestazioni del Consolato Generale**

In proporzione al corrispettivo versato, del bene o servizio erogato, il Consolato Generale offre indicativamente le seguenti prestazioni (da definire caso per caso nel contratto di sponsorizzazione):

- apposizione del marchio/logo sul materiale tipografico prodotto (inviti, locandine, pieghevoli, banners, colonne con display digitali, sito web dedicato alla manifestazione, campagne promozionali, back-drops, gadgets, ecc.);
- possibilità di inclusione nello step & repeat per la stazione dedicata ai social media ed alle foto;
- menzione e ringraziamento di ogni singola entità sostenitrice nel discorso ufficiale di inaugurazione e/o chiusura pronunciato dal Console Generale;
- divulgazione materiali informativi ai media sia nella cartella stampa che nei materiali promozionali, con partecipazione ad apposite conferenze stampa ed eventi promozionali;
- erogazione a ciascun sponsor di inviti per partecipare a particolari eventi del Festival della Creatività Italiana e attività connesse (a seconda del contributo erogato);
- Possibilità di avere la propria area espositiva per promuovere produzioni enogastronomiche, destinazioni, eventi di rilievo, etc.

### **3. Requisiti generali di partecipazione e sponsorizzazione**

Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione tutti i soggetti pubblici o privati, imprese, consorzi, camere di commercio, associazioni, fondazioni e qualsiasi altro soggetto, per i quali non sussistano condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale ai sensi dell'art. 94 e ss del D. Lgs n. 36/2023, e che intenda promuovere la propria immagine attraverso la

collaborazione con il Consolato Generale d'Italia in Boston, concorrendo alla realizzazione del Festival della Creatività italiana e delle attività di promozione integrata del Consolato Generale realizzate nel contesto di Boston Capitale della Creatività Italiana 2024, compatibilmente con i fini istituzionali delle stesse.

La sponsorizzazione deve presentare i seguenti requisiti:

- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine della Repubblica Italiana e del Consolato Generale d'Italia a Boston o delle sue iniziative;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione proponente;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

#### **4. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse**

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 13:00 EST del giorno **7 maggio 2024** la propria manifestazione di interesse in forma scritta presso il Consolato Generale d'Italia a Boston al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria.boston@esteri.it](mailto:segreteria.boston@esteri.it), con all'oggetto "Manifestazione di interesse per sponsorizzazione Festival Boston Capitale della Creatività Italiana 2024 e delle attività di promozione integrata del Consolato Generale" e allegati in pdf non superiori a 3MB. Allo stesso indirizzo di posta elettronica potranno essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti sull'iniziativa.

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal proponente persona fisica o dal legale rappresentate di persona giuridica, deve riportare:

1. le generalità dell'offerente o la ragione sociale dell'impresa/associazione/fondazione e, in quest'ultimo caso, le generalità del legale rappresentante;
2. l'indicazione, anche generica o di massima, del bene e/o l'entità del contributo finanziario che si intende offrire al Consolato Generale ai fini descritti nel presente avviso pubblico;
3. la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare le condizioni di sponsorizzazione di cui al presente avviso;
4. l'attestazione dell'inesistenza di condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale dello sponsor e l'inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previsti dall'art. 94 e ss D.lgs. 36/2023;
5. i seguenti elementi a pena di esclusione:
  - a. dati giuridici e fiscali del proponente;
  - b. dati anagrafici e fiscali e carica ricoperta del legale rappresentante e dell'eventuale suo delegato alla firma della proposta di sponsorship;
  - c. breve illustrazione dell'attività, della sua dimensione economica e delle politiche di marketing;
  - d. tipologia di sponsorizzazione offerta (finanziaria, tecnica, mista);
6. l'impegno dello sponsor ad assumersi tutte le responsabilità inerenti e gli adempimenti conseguenti all'esposizione del marchio;

Inoltre, la manifestazione di interesse deve essere accompagnata:

- dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- dall'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ("documento unico dei requisiti") e della presa visione ed accettazione dell'informativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, art. 13", di cui alla modulistica in allegato.

Gli offerenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679, per tutte le esigenze procedurali.

Saranno escluse offerte condizionate, indeterminate e/o incomplete.

## **5. Valutazione delle manifestazioni di interesse**

Le manifestazioni di interesse di sponsorizzazione sono valutate dal Consolato Generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. In considerazione delle particolarità delle attività programmate e oggetto del presente avviso pubblico, il Consolato Generale potrà ricevere più sponsorizzazioni.

## **6. Trasmissione al Consolato Generale del materiale documentale per finalità di pubblicità**

I soggetti pubblici e privati, le cui offerte di sponsorizzazione saranno accettate dal Consolato Generale, dovranno trasmettere al Consolato Generale tutto il materiale documentale (loghi, immagini, etc.) necessario per le finalità di pubblicità secondo le tempistiche che saranno successivamente concordate.

## **7. Diritto di rifiuto**

Le manifestazioni di interesse di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare, il Consolato Generale d'Italia a Boston, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Consolato Generale.

Il Consolato Generale ha titolo di rifiutare l'offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che ne possa derivare un conflitto con l'attività istituzionale e diplomatica svolta ovvero qualora configuri violazione delle leggi o dei principi dell'ordinamento giuridico italiano;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
- c) la reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale.

- d) contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza).

## 8. Contratto di sponsorizzazione

Il Consolato Generale, valutate le manifestazioni pervenute, proporrà per quelle ritenute più adeguate la stipula di appositi contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dal Consolato Generale. In nessun caso è consentito a terzi soggetti di subentrare nel contratto di sponsorizzazione salvo autorizzazione scritta del Consolato Generale.

In caso di ravvisata non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Qualora la programmazione, per motivi non imputabili al Consolato Generale, non avesse luogo, le parti decideranno di comune accordo le modalità di rimborso nel caso in cui il versamento sul conto del Consolato Generale sia stato già effettuato.

Si rileva altresì la necessità di fare riferimento all'art. 6 del Decreto 2 novembre 2017, n. 192 (collaborazione con privati) il cui comma 2 stabilisce che nei contratti di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per esigenze di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

Boston, 25 marzo 2024.

Il Console Generale  
Arnaldo Minuti

